

Il programma Pericle 2020

Il nuovo programma Pericle 2020 si prefigge di prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando in tal modo la competitività dell'economia UE e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche europee.

▪ Fonte giuridica

Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle 2020) e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE. GUUE L 103 del 5 aprile 2014⁷

▪ Ente erogatore

Commissione europea.

▪ Obiettivo generale

Prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi, migliorando in tal modo la competitività dell'economia UE e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche.

▪ Obiettivo specifico

Proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell'Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Tale obiettivo è misurato anche attraverso l'efficacia delle azioni svolte dalle autorità finanziarie, tecniche, di polizia e giudiziarie, misurata mediante il volume di banconote e monete false individuate, dei laboratori illegali smantellati, delle persone arrestate e delle sanzioni comminate.

▪ Beneficiari ed azioni congiunte

I beneficiari sono gli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.

Il programma è finalizzato alla partecipazione dei seguenti gruppi:

- *Il personale delle agenzie competenti nell'individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);*
- *Il personale dei servizi d'informazione;*

⁷ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.103.01.0001.01.ITA

- *I rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari;*
- *I magistrati, gli avvocati e i membri dell'ordine giudiziario specializzati in questo settore;*
- *Qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell'industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri.*

Le azioni previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner con le competenze richieste, quali:

- *Le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE);*
- *I Centri di analisi nazionali (CAN) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);*
- *Il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e le zecche;*
- *Europol, Eurojust e Interpol;*
- *Gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all'articolo 12 della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria;*
- *Le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autenticazione, gli stampatori e incisori;*
- *Organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi aderenti e di paesi candidati all'adesione; e*
- *Gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell'individuazione di banconote e monete contraffatte.*

▪ **Azioni ammissibili**

Il programma prende in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria e promuove le migliori prassi adattate alle specificità nazionali di ciascuno Stato membro e fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni:

I. Lo scambio e la diffusione d'informazioni, in particolare attraverso l'organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe.

Lo scambio d'informazioni verte, tra l'altro, su quanto segue:

- *Le metodologie di controllo e di analisi dell'impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;*

- *Il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido;*
- *L'utilizzo di strumenti d'individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche;*
- *I metodi d'inchiesta e d'indagine;*
- *L'assistenza scientifica, in particolare banche dati scientifiche e vigilanza tecnologica/monitoraggio dei nuovi sviluppi;*
- *La protezione dell'euro all'esterno dell'Unione ed azioni di ricerca;*
- *La messa a disposizione di competenze operative specialistiche.*

II. L'assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell'ambito del programma, in particolare:

- *Qualsiasi misura adeguata che consenta di costituire a livello di Unione strumenti pedagogici, quali manuali della legislazione UE, bollettini d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica, o applicazioni informatiche di supporto quali i software;*
- *Realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale;*
- *Sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico alle azioni d'individuazione a livello UE;*
- *Assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due Stati quando essa non sia fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi europei.*

III. Sovvenzioni volte a finanziare l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria.

▪ **Dotazione finanziaria**

7.344.000 € a prezzi correnti.

▪ **Tipi di assistenza finanziaria e di cofinanziamento**

L'assistenza finanziaria è erogata sotto forma di:

- *Sovvenzioni; o*
- *Appalti pubblici.*

L'acquisto di attrezzature non costituisce l'unica componente della convenzione di sovvenzione.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma **non supera il 75% dei costi ammissibili**. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali il tasso, di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.

Quando le azioni ammissibili sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all'organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

- **Documentazione**

- Sito ufficiale OLAF (*European Anti-Fraud Office*):

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

- **Validità**

01/01/2014-31/12/2020

Verso l'Unione bancaria europea

Il Parlamento europeo ha adottato in data 15/4/2014 il pacchetto normativo sull'Unione bancaria che prevede una vigilanza unica⁸ - che sarà affidata alla Banca centrale europea - un meccanismo unico di risoluzione per la ristrutturazione o liquidazione delle banche insolventi⁹; e un fondo ad hoc¹⁰.

Il meccanismo unico di risoluzione bancaria costituisce il secondo pilastro dell'Unione bancaria (il primo è il ruolo di supervisione della Bce sugli istituti di credito dell'Unione).

La sua entrata in vigore sarà una garanzia per i contribuenti europei, che non dovranno più sostenere i costi di eventuali future crisi bancarie: a pagare saranno gli stessi istituti di credito, i cui contributi - obbligatori - alimenteranno il fondo.

Nel caso una banca arrivi al fallimento, le perdite ricadranno su azionisti e creditori e, in ultima istanza, sui correntisti con depositi superiori ai 100.000 € (come successo a Cipro). Il nuovo sistema obbliga i Paesi ad istituire schemi di rimborso finanziati dalle banche.

Il rimborso totale dovrà essere disponibile entro sette giorni lavorativi e una "somma di sussistenza" (decisa Paese per Paese) entro 5 giorni.

Nell'accordo raggiunto nel negoziato con il Consiglio, il Parlamento ha ottenuto l'inserimento di clausole che introducono anche la possibilità che, quando un correntista ha temporaneamente sul proprio conto più di 100.000 € (ad esempio a causa della vendita di una casa), tutto o una parte dell'importo in eccesso sia protetto per almeno tre mesi.

A regime, le risorse a disposizione del meccanismo unico (*Single resolution mechanism, SRM*) ammonteranno a 55 miliardi di €, ma per arrivarci ci vorranno otto anni. Il primo nucleo sarà costituito dalla messa in comune dei fondi predisposti dagli Stati membri.

Durante il primo anno di operatività, il 40% di quelle somme sarà messo in comune. La percentuale salirà poi al 60% dopo due anni e al 70% dopo tre.

Il fondo costituito grazie all'accordo intergovernativo sarà operativo dal gennaio 2016. A dare il via al processo sarà la Banca centrale europea, ma la gestione della crisi e la decisione sulle modalità di coinvolgimento del fondo saranno affidate a un comitato unico composto da rappresentanti della BCE, della Commissione europea e delle autorità nazionali competenti (quelle del Paese in cui si trovano la sede centrale e le succursali della banca).

⁸ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010. - COM(2012) 280 del/6/6/2012.

file:///C:/Users/PM/Downloads/COM_2012_280_IT_ACTE_f.pdf

⁹ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 - COM(2013) 520 del 10/7/2013.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2013:520:FIN&qid=1397629331861&from=EN>

¹⁰ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi - COM (2010)368 del 10/7/2010.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52010PC0368>